



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 15/03/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. SVOLGIMENTO DEL MERCATO QUINDICINALE DEL GIOVEDÌ LIMITATAMENTE AI SOLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 30 aprile 2021;

VISTO il D.P.C.M. 02 marzo 2021: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia. (21A01594)" con la quale sono state applicate alla Regione Puglia per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 45 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 "2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici."

RITENUTO opportuno limitare l'esercizio del mercato quindicinale solo alle attività di vendita di generi alimentari titolari di posteggio escludendo, per ora, gli spuntisti;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenza o di salute pubblica esclusivamente locale;

Necessario provvedere nel merito;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto;

ORDINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. A partire dal 18.03.2021, e comunque fino al termine delle vigenti disposizioni sull'emergenza epidemiologica, lo svolgimento del mercato quindicinale del giovedì limitatamente ai soli operatori del settore alimentare titolari di posteggi escludendo, per ora, gli spuntisti;
2. La presenza di massimo 2 operatori per ogni posteggio;
3. Di demandare il controllo di quanto previsto dalla normativa vigente in particolar modo in relazione alle distanze e agli assembramenti e la vigilanza dell'area assegnata ai singoli operatori in relazione al posteggio attribuito;

4. La pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
5. La messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
6. Di sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
7. Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
8. Sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;

Gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Puglia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Michele Sementino

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la presente disposizione venga notificata per gli adempimenti di competenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia (prot.preffg@pec.rupar.puglia.it);
- al SOUP Bari – (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- al Comando Stazione Carabinieri di Vico del Gargano (tfg25511@pec.carabinieri.it);
- al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Confcommercio Delegazione di Foggia
- Alla Confesercenti – Delegazione di San Severo-
- All'Associazione ANA
- All'Associazione CNA
- Ufficio Tributi
- Alla ditta Interambiente Radatti – Apricena

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Michele Sementino;1;16152104